

ORIGINALE

**ATTO STRAGIUDIZIALE DI INTIMAZIONE DIFFIDA E CONTESTUALE
MESSA IN MORA**

URGENTE

La F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica – Segreteria Nazionale, con sede legale in Roma Via Leopoldo Serra n. 31, C.F. 97006090589, in persona del Coordinatore Nazionale della FP CGIL Polizia Penitenziaria, Sig. Francesco Quinti, domiciliata presso l'Avv. Emanuela Mazzola con studio in Roma Via G. Pierluigi da Palestrina n. 63;

PREMESSA

1. L'odierno esponente è l'Organizzazione Sindacale della CGIL che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche (Art. 1, comma I, dello Statuto). Organizza e tutela le lavoratrici e i lavoratori dipendenti (Art 1, comma II, dello Statuto).
2. La scrivente O.S. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione (Art. 2, comma I, dello Statuto).
3. Riconosce il diritto dei propri iscritti ad una piena tutela, sia in forma individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici oltre che sociali, professionali e morali (art. 4, comma 5, dello Statuto).
4. Oggetto di tutela, da parte dell'odierno esponente, sono sicuramente i diritti e le libertà sanciti nelle norme che disciplinano il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, oltre che nelle fondamentali regole che la Carta Costituzionale dedica ai lavoratori.
5. Diritti talvolta calpestati e compromessi dall'agire amministrativo. Come nella fattispecie oggetto della presente intimazione.
6. E precisamente. Il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio II – Assegnazioni e Trasferimenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, con propri decreti, tutti sottoscritti dal Direttore Generale ~~REDAZIONE~~ ha disposto il trasferimento dei dipendenti di seguito indicati al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista".
7. E precisamente, i dipendenti ~~REDAZIONE~~ - già in forza presso la Casa di reclusione di Rebibbia in Roma - ~~REDAZIONE~~ - già in forza presso la Casa Circondariale di Rebibbia, Nuovo Complesso, in Roma - ~~REDAZIONE~~

- già in forza presso la Casa Circondariale di Rebibbia III[^] in Roma, sono stati tutti trasferiti ed assegnati al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista".
8. In verità già antecedentemente, e precisamente con proprio Decreto in data 23.02.2007, il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio II – Assegnazioni e Trasferimenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, aveva disposto che altro dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, precisamente [REDACTED] fosse trasferito dalla Casa di Reclusione di Milano Bollate alla Scuola di Formazione ed Aggiornamento di Roma in Via Brava, con le funzioni – peraltro provvisorie – di [REDACTED]. Il trasferimento del [REDACTED] era disposto semplicemente a domanda dello stesso ispettore il quale - come risulta dal Decreto di trasferimento - produceva propria istanza in data 05.02.2007.
9. E' accaduto e sta accadendo che il D.A.P., Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio II – Assegnazioni e Trasferimenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, adotti provvedimenti di trasferimento illegittimi ed arbitrari, forieri di evidenti disparità di trattamento in quanto in violazione del complesso della normativa disciplinante la mobilità del personale del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria.
10. Codesta O.S., già nella precedente occasione di trasferimento a domanda dell' [REDACTED] aveva censurato il provvedimento di trasferimento adottato dalla P.A., anche mediante atto di intimazione, diffida e contestuale messa in mora. Atto che è rimasto privo di riscontro.

CONSIDERATO CHE

- I. Il D. Lgs. 30.10.1992 n. 443, all'art. 38, avente ad oggetto i Trasferimenti, stabilisce che *"i trasferimenti di sede a domanda del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria sono disposti sulla base di criteri stabiliti a seguito degli accordi di cui al comma 14 lettera f), dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395"*.
- II. A sua volta, l'art. 19, al comma 14, stabilisce che *"sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di Grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni"*

sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie...". Segue ivi l'elenco delle materie con previsione alla lettera *f* dei "criteri per l'attuazione della mobilità del personale". E, dunque, i criteri che regolano la mobilità del personale sono individuati in apposito Decreto del Presidente della Repubblica.

- III. In ottemperanza alla precitata normativa, il Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Centrale del Personale, con Decreto del 05.05.1999, stabiliva le norme destinate a regolare i trasferimenti a domanda degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria.
- IV. In base al complesso normativo di cui al Decreto, i trasferimenti sono disposti sulla base di graduatorie le quali a loro volta sono formate in ossequio a criteri individuati nel decreto medesimo.
- V. In particolare, e sinteticamente, la materia dei trasferimenti ruota intorno a momenti imprescindibili quali: la pubblicazione di apposito bando con indicazione dei posti vacanti da coprire mediante la procedura di trasferimento (art. 1); la necessità di presentare, da parte dell'aspirante al trasferimento, una apposita richiesta nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, domanda che dovrà essere conforme al prospetto allegato al bando (art. 2); la formazione della graduatoria degli aspiranti, ordinati in base al punteggio ai medesimi assegnato all'esito della valutazione dei titoli allegati e posseduti alla data di scadenza del bando (art. 4); l'anzianità costituisce, a parità di punteggio, titolo di preferenza (art. 4, comma 11); entro la data del 1 aprile di ogni anno è predisposta una graduatoria provvisoria (art. 4, comma 12); i dipendenti, avverso i punteggi assegnati, hanno facoltà di presentare un'istanza di revisione (art. 4, comma 14); entro la data del 20 giugno deve essere emanata la graduatoria definitiva (art. 4, comma 15) che rimarrà valida sino alla data del 1° luglio successivo (art. 4, comma 17).
- VI. I titoli di preferenza per i trasferimenti sono disciplinati nel medesimo Decreto al Titolo II, ove sono indicati anche i rispettivi punteggi da assegnare nella valutazione.
- VII. L'art. 13 del Decreto - per espresso rinvio dell'art. 2, comma 3 - disciplina i trasferimenti alle scuole di formazione ed aggiornamento del personale. Ivi è stabilito che a codesti trasferimenti si provvede "secondo le necessità,

mediante interpellato straordinario da concordarsi, previa intesa, con le OO.SS. rappresentative". Deve, dunque, essere emanato un apposito bando il quale deve indicare i requisiti e le competenze richieste per la partecipazione. Deve essere formata, anche in questo caso, un'apposita graduatoria, per la cui predisposizione verranno valutati i titoli posseduti secondo le disposizioni di cui al titolo II del Bando. Si applicano gli artt. 4 e 5 del Decreto. L'art. 4 – lo si ricorda – disciplina la formazione della graduatoria, mentre l'art. 5 regola le modalità di revoca della domanda, ove già presentata.

- VIII. La corretta applicazione della normativa richiamata implica la necessaria e preventiva formazione della apposita graduatoria, per la legittimità del trasferimento dei dipendenti. Comporta che, in tanto il trasferimento del personale è legittimo e non arbitrario, in quanto avvenga nel rispetto dell'ordine stabilito con la graduatoria di volta in volta in vigore. Graduatoria che, per quanto precisato, è presupposto imprescindibile anche per i trasferimenti presso gli istituti di istruzione, trasferimenti da attuare ove necessari e, sicuramente, non svincolati dall'ordine precostituito con la graduatoria, che altro non è che l'ordine tra gli aventi titolo, con preferenza in favore di coloro che hanno ottenuto un punteggio più alto.
- IX. Nel Decreto di trasferimento del [REDACTED] ivi censurato, è scritto che il medesimo ha presentato domanda in data 05.02.2007. Ed anche gli ulteriori tre provvedimenti di trasferimento di cui si è detto sono scaturiti dalla domanda presentata in tal senso dai dipendenti.
- X. Alla luce della normativa richiamata, a tutt'oggi in vigore, è evidente che non hanno alcun rilievo nella disposizione dei trasferimenti e della mobilità del personale le domande di trasferimento presentate dai dipendenti. Hanno, diversamente, rango ed efficacia solo ed unicamente le domande di trasferimento, corredate dei titoli posseduti, volte ad acquisire la corretta posizione in graduatoria, presentate dopo la pubblicazione del bando, nei termini prescritti dalla normativa.
- XI. Nel Decreto di trasferimento del [REDACTED] - forse nel vano tentativo di fornire una parvenza di legalità al provvedimento - sono richiamate alcune norme le quali nulla hanno a che vedere con la materia dei trasferimenti. L'art. 14 della Legge 395/1990 e l'art. 23 del D. Lgs. 443/1992. La prima fornisce regole volte a disciplinare l'ordinamento del personale. In

particolare l'art. 14 contiene la delega al Governo per la adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per disciplinare l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. All'uopo, nella norma medesima sono indicati i principi ed i criteri direttivi ai quali doveva attenersi il Governo nella predisposizione della normativa di dettaglio. La seconda, diversamente, prevede le funzioni del personale del ruolo degli ispettori. E dunque si tratta di disposizioni che nulla hanno a che vedere con la materia dei trasferimenti.

- XII. Tutto quanto detto dimostra, in ogni caso, che qualsivoglia trasferimento, per essere legale e legittimo, deve essere effettuato nel rispetto della vigente graduatoria.
- XIII. Alla luce delle considerazioni che precedono è evidente che il Decreto con il quale è stato disposto, prima, il trasferimento dell'Ispettore [REDACTED] e gli altri Decreti con i quali sono stati disposti i trasferimenti dei dipendenti [REDACTED] dopo, non solo sono illegittimi per violazione delle norme che disciplinano i trasferimenti e la mobilità del personale, richiamate espressamente nel presente atto, ma sono altresì illegittimi per violazione di norme altrettanto fondamentali, quali l'art. 3 della Costituzione. E' infatti palese la sperequazione operata, la disparità di trattamento in cui è incorsa la P.A. con i detti trasferimenti, i quali sembrerebbero operare una sorta di partizione tra personale di serie A e di serie B.
- XIV. I trasferimenti dei dipendenti menzionati, per le modalità fuori legge che li hanno contraddistinti, si palesano arbitrari, illegittimi ed inopportuni, per il ritorno in termini negativi all'immagine di codesta Amministrazione la quale, a ben guardare, ha tentato di legalizzare il riconoscimento di illegittimi privilegi in favore solo di alcuni dipendenti, non aventi né diritto né titolo, in danno dei molti dipendenti, aventi diritto e titolo.
- XV. Deve anche rilevarsi il manifestato silenzio ed il perdurare nell'illegittimo comportamento da parte della Amministrazione la quale, insensibile alle censure già mosse dalla scrivente O.S., ha reiterato l'adozione di provvedimenti illegittimi di trasferimento.
- XVI. Per tale motivo, la scrivente O.S. preavvisa che laddove, nelle more, non interverranno modifiche ovvero revoche dei provvedimenti testé

richiamati, sarà costretta ad esporre l'accaduto mediante separati e distinti atti agli organi giudiziari competenti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la **F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica** - come in epigrafe domiciliata

INTIMA

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74

Nonché

il **Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il DAP**, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2,

Nonché

Il **Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione**, corrente in Roma L.go Luigi Daga n. 2, a disporre l'annullamento e/o la revoca con effetto immediato dei provvedimenti di trasferimento indicati nella esposizione che precede.

DIFFIDA

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74

Nonché

il **Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il DAP**, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2,

Nonché

Il **Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione**, corrente in Roma L.go Luigi Daga n. 2, dal perdurare nella circostanziata ed illegittima condotta.

METTE IN MORA

Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, L.go Arenula n. 74

Nonché

il **Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il DAP**, corrente in Roma, L.go Luigi Daga n. 2,

Nonché


Il **Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione**, corrente in Roma L.go Luigi Daga n. 2, ad adempiere entro e non oltre giorni novanta dalla notifica del presente atto, con avvertimento che in difetto si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria, nelle sedi opportune, per la più tutela dei diritti e degli interessi della O. S. istante e dei propri iscritti.

Roma, 19 Dicembre 2007

p. la F.P. CGIL Nazionale

Il Coord. Naz. della FP CGIL Polizia Penitenziaria

Francesco Quinti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Quinti', is written over the printed name. The signature is cursive and somewhat stylized.